

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

REPUBBLICA ARGENTINA

Istruzioni per la documentazione necessaria ai passeggeri con destinazione alla Repubblica Argentina (edite dal Ministero degli esteri argentino in opuscolo [Buenos Aires, Imp. y Encuad. del Hospicio de las Mercedes, 1926] e diramate a tutte le rappresentanze argentine all'estero).

I. — Per rilasciare o visitare i documenti che le leggi della Repubblica richiedono per ammettere le persone nel Territorio Argentino dovranno osservarsi le seguenti regole :

II. — Documenti che debbono esigersi dai passeggeri di 1^a, 2^a e 3^a classe.

1. — *Nati argentini maggiori di 18 anni.*

Uomini :

- 1) Libretto di arruolamento, oppure
- 2) Cedula d'identità rilasciata dalla polizia della Capitale Federale, Provincie o Territori Nazionali, o
- 3) Passaporto argentino debitamente legalizzato.

Donne :

- 1) Cedola d'identità o,
- 2) Passaporto nelle condizioni già indicate, o
- 3) Atto di nascita, o
- 4) Atto di matrimonio purchè porti il ritratto dell'interessata, vistato dalla Direzione Generale d'Immigrazione, o
- 5) Permessi di sbarco rilasciati dalla Direzione dell'Immigrazione, a cui i funzionari consolari aggiungeranno la fotografia dell'interessata, vistandola, senza di che non si accetteranno dalle Compagnie di Navigazione, nè dai controllori della Direzione Generale dell'Immigrazione.

2. — *Nati argentini minori di 18 anni.*

Uomini o Donne :

- 1) Cedola d'identità, o 2) Passaporto argentino, nelle condizioni già indicate, o 3) Atto di nascita con fotografia vistata

dalla Direzione Generale dell'Immigrazione, o 4) Permessi speciali rilasciati da questa stessa, con il requisito della fotografia che i funzionari consolari visteranno nella forma indicata nell'inciso 1) di questo capitolo.

3. — *Cittadini argentini naturalizzati.*

Uomini o Donne :

1) Carta di cittadinanza, o 2) Atto di arruolamento (per gli uomini soltanto, o 3) Passaporti argentini debitamente legalizzati, come è stato detto, o 4) Cedola d'identità, o 5) Permessi speciali di sbarco rilasciati dalla Direzione Generale dell'immigrazione, aventi la fotografia dell'interessato come è indicato sopra.

4. — *Stranieri che abbiano risieduto nella Repubblica e che ritornino ad essa.*

Uomini o Donne :

1) Cedola d'identità della polizia argentina accompagnata da un certificato di buona condotta, rilasciato pure da una Autorità di Polizia Argentina ; certificato che deve essere di data non superiore ai due mesi dal giorno della partenza dalla Repubblica, oppure 2) permessi di sbarco della Direzione Generale d'Immigrazione, a cui dovrà essere unita la fotografia dell'interessato, debitamente vistata dal funzionario consolare nella forma già indicata.

I passaporti che i funzionari consolari stranieri avranno rilasciato o rilascino ai loro connazionali con data posteriore al 1° di maggio 1924, non serviranno di per sè soli come documenti sufficienti per l'entrata nella Repubblica, e, per conseguenza, i consoli argentini rifiuteranno di vistarli.

Quando uno di questi passaporti fosse stato rinnovato, e la rinnovazione fosse posteriore al 1° maggio 1924, si riterrà questa come data certa del passaporto, non servendo, in conseguenza come documento che abiliti all'entrata nella Repubblica.

In questi casi gli interessati dovranno ricorrere agli altri mezzi di documentazione previsti da queste istruzioni.

5. — *Stranieri che vengono per la prima volta nella Repubblica.*

Uomini o Donne maggiori di 15 anni :

1) Passaporto del paese d'origine che dovrà recare la fotografia dell'interessato e inoltre un certificato dell'Autorità giudiziaria o di polizia di quello stesso paese da cui resulti che non ha sofferto condanne per delitti comuni che importino pena

corporale e che non è stato sottoposto ad azione giudiziaria per reati contro l'ordine sociale, negli ultimi cinque anni anteriori al giorno della data del suo imbarco.

Inoltre il funzionario consolare li munirà di « scheda consolare » con l'indicazione di « *Documentazione completa* » d'accordo con quanto è stato indicato nel capitolo 3° di queste istruzioni. La « *Ficha consular* » o « *Scheda consolare* » è una scheda che rilascia il funzionario consolare secondo i dati e i documenti che presenta il passeggero e i suoi antecedenti personali, scheda che dovrà recare la fotografia dell'interessato e l'impressione digitale di ambo le mani e portare, segnata con un bollo o stampata, questa nota: « *documentazione completa* » (vedere il capitolo III di queste istruzioni).

6. — *Stranieri, donne o uomini maggiori di 15 anni, senza documentazione o con documentazione incompleta.*

1) Permesso di sbarco della Direzione Generale dell'Immigrazione a cui si aggiungerà la fotografia dell'interessato nella forma già indicata, oppure 2) Permesso rilasciato dai funzionari consolari a ciò autorizzati, che avrà pure la fotografia dal quale risulteranno i dati personali del passeggero, con menzione piena della eventuale documentazione da lui presentata.

Quando l'ufficio consolare non è autorizzato a rilasciare il permesso di sbarco direttamente, lo richiederà alla Direzione Generale d'Immigrazione e, ottenutolo, procederà nella stessa forma che nel caso anteriore. In qualsiasi dei casi accennati in questo paragrafo il passeggero deve essere fornito di « scheda consolare ». (*Ficha consular*).

7. — *Stranieri con passaporto che non sia del paese di nascita dell'interessato.*

Uomini o Donne :

Passaporto rilasciato dall'autorità competente di detto paese, accompagnato dal certificato della competente autorità giudiziaria o di polizia che certifichi che il passeggero non ha riportato condanne per delitti comuni negli ultimi cinque anni di residenza (come è detto nel paragrafo 5 di questo capitolo) e anche un altro documento in cui risulti da quanto tempo risiede nel paese.

Il passeggero deve essere munito di « ficha » consolare.

8. — *Stranieri minori di 15 anni.*

1) Atto di nascita con fotografia vistata dall'Ufficio consolare, e in sua mancanza, 2) Permesso speciale della Direzione

Generale dell'Immigrazione, del Consolato Generale o della Legazione rispettiva.

Devono essere provvisti di « scheda consolare ».

Non debbono vstarsi i documenti dei minori *che viaggino soli*, poichè la loro entrata al paese in queste condizioni è vietata, salvo il caso che abbiano il permesso della Direzione Generale d'Immigrazione : allora si procederà come già è indicato nei riguardi della fotografia.

Si intende che « *viaggiano soli* », quando non siano accompagnati dai loro genitori o va fratelli maggiori oppure dal loro tutore debitamente autorizzato dall'Autorità competente.

9. — *Donne straniere che viaggiano senza marito e con o senza figli.*

Le donne straniere che viaggiano senza marito, quando sono accompagnate da figli minori di 15 anni, non possono entrare nel Territorio della Repubblica, a meno che non viaggino anche con figli maggiori di detta età, capaci di sostenere la famiglia intera, o comprovino che posseggono beni di fortuna sufficienti per sostentarsi il che dovrà essere messo in rilievo particolareggiatamente nella « scheda consolare ».

I funzionari consolari visteranno i documenti delle donne che si trovino in tali condizioni quando la Direzione Generale d'Immigrazione abbia rilasciato il permesso di sbarco.

Dovrà essere loro rilasciata la « scheda consolare ».

III. — Documentazione.

La così detta « documentazione completa » richiesta ai passeggeri che si dirigono alla Repubblica, è composta — oltre della « scheda consolare » che rilascia il funzionario consolare — dal passaporto e dal certificato penale (paragrafo 5 del capitolo secondo di queste istruzioni) ed ambedue debbono essere vistati dal funzionario consolare, il quale, tuttavia, percepirà il diritto di visto soltanto per il passaporto, poichè il visto di certificato è gratuito.

Se il passeggero presentasse un solo documento al funzionario consolare, non gli sarà vistato, poichè sarebbe respinto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione qualora egli pretendesse sbarcare nella Repubblica.

Siccome è occorso parecchie volte che l'interessato perda durante il viaggio alcuni di detti documenti, il che ha dato origine alla richiesta di spiegazioni, è necessario che si registri nella « scheda », per mezzo di un bollo o nel corpo stampato della medesima l'annotazione : « *Documentazione completa* », che indica

chiaramente che il funzionario consolare ha richiesto tutta la documentazione.

IV. — Autorità che deve rilasciare il certificato penale.

I funzionari consolari non accetteranno i certificati penali che non siano quelli rilasciati dalle autorità del paese incaricate all'uopo. Non accetteranno neppure quelli che emanino da società private o religiose, salvo quanto è disposto espressamente in casi speciali.

V. — Autorità che deve rilasciare il passaporto.

I funzionari consolari non accetteranno come valido il passaporto che non sia rilasciato dall'autorità del paese incaricato di rilasciarlo, salvo il disposto per i « Passaporti Nansen » (circolare n. 11 del 20 novembre 1925) e quanto è stabilito per i « Passaporti degli stranieri » che rilascia il Governo Belga (circolare informativa mensile n. 102 novembre 1925).

VI. — Passeggeri aventi qualità di rappresentanti politici e sociali.

Agli stranieri che rivestono il carattere di Senatori, Deputati o funzionari di elevata categoria, e privati, di una certa importanza al giudizio del funzionario consolare, non sarà richiesto il certificato giudiziario (di cui al § 5 del capitolo 2 di queste istruzioni). Si visterà solo il rispettivo passaporto per l'entrata nella Repubblica e si farà cenno in esso della ragione per la quale non è stato loro richiesto il detto certificato. In questo caso non sarà necessaria la « scheda consolare ».

VII. ¹ — Compagnie teatrali.

Le Compagnie teatrali hanno l'obbligo di presentare la « documentazione completa » per ciascuno dei loro membri o componenti; però se qualcuno di questi incontrasse qualche difficoltà per completarla o presentarla, gli si potrà rilasciare — dato il caso eccezionale — un permesso speciale, come è detto nei capitoli IX e X di queste istruzioni.

VIII. — Membri di famiglie che viaggiano insieme.

Il funzionario consolare nel visitare la « documentazione » dei passeggeri, deve considerare ciascuna persona isolatamente, anche se si tratti di componenti di una stessa famiglia che viaggino insieme. Se qualcuno di detti membri non si trova in regola, deve rifiutargli il visto pertinente. (Si tenga presente il

disposto dei paragrafi 8 e 9 del capitolo II di queste istruzioni, circa le donne che viaggiano senza marito e con figli minori o maggiori di 15 anni).

XI. — Permessi di sbarco. Casi³ e forme in cui debbono redigersi.

Quando una persona non possiede la sua « documentazione completa », e la sua identità e la sua moralità constino al funzionario consolare, questi potrà rilasciarle, qualora venga a ciò espressamente autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri con una autorizzazione generale, o dalla Direzione Generale dell'Immigrazione per ciascun caso speciale sottoposto ad esame, un permesso di libero sbarco, che deve essere redatto così :

« Consolato (o ufficio consolare che lo rilascia) della Repubblica Argentina.

N.

Conformemente alle norme in materia, il funzionario consolare della Repubblica Argentina (Console Generale, Console o Viceconsole secondo il caso) in concede il permesso di sbarco nella Repubblica a favore del Signor di di nazionalità di anni . . . essendo sprovvisto dei seguenti requisiti regolamentari indicare a) se si tratti di documenti, quello che manca, b) se si tratti di malattie, quella di che soffre, purchè sia compresa nella enumerazione dell'art. 10 del decreto 31 dicembre 1923 e non sia di quelle che costituiscano incapacità assoluta per entrare nel Territorio della Repubblica (tracoma, tubercolosi, ecc.), c) se si tratta d'incapacità fisica (guercio, monco, ecc.) che diminuisca o annulli la capacità fisica per il lavoro, che si dirige in Argentina con l'oggetto di (indicare i motivi) avendo ricevuto informazioni che è una persona di buona condotta e moralità ».

I passeggeri di più di 60 anni debbono essere provvisti di questo permesso, sempre che si trovino in condizioni di essere accettati per la loro capacità finanziaria, personale, o che membri della loro famiglia residenti nella Repubblica se ne rendano garanti.

Questi permessi devono essere stesi in doppio esemplare, restandone uno al funzionario che lo rilascia, con l'annotazione del nome e del domicilio delle persone che abbiano fornito informazioni sulle condizioni dell'interessato, in modo che il funzionario stesso sia in grado di fornire immediatamente tali informazioni quando gli siano richieste. I permessi sono individuali e per nessuna ragione potranno servire per due o più persone. Debbono essere inviati con la fotografia dell'interessato bollata dall'Ufficio consolare che rilascia il documento (circolare n. 27 del 20 settembre 1923, n. 9 del 3 ottobre 1924 e n. 4 del 4 febbraio 1925).

X. — Permessi di sbarco. Autorità che possono rilasciarli e funzionari che debbono firmarli.

I permessi di sbarco possono essere rilasciati direttamente solo dalle Ambasciate, o Legazioni e dai Consolati generali della Repubblica. Gli altri Uffici consolari che non siano già stati a ciò espressamente autorizzati dal Ministero degli Affari Esteri o fossero autorizzati nel futuro, dovranno, quando si presentino le circostanze elencate nel capitolo precedente, richiedere l'autorizzazione al Consolato Generale della loro giurisdizione o alla Direzione Generale d'Immigrazione, a mezzo di nota (o telegramma, a spese dell'interessato, anche per la risposta), i quali li rilasceranno o no, secondo il caso.

Il permesso deve essere firmato unicamente dal titolare dell'ufficio che lo rilascia, e non avrà valore alcuno se lo firmi qualcun'altro, anche se sia detto: « per autorizzazione » (circolare n. 6 del 15 aprile 1925).

XI. — Caso in cui deve percepirsi il diritto per il permesso di sbarco e l'importo del medesimo.

Devono riscuotersi i diritti stabiliti per il permesso di sbarco nel solo caso che l'interessato non posseda il passaporto. Detto permesso è equiparato al passaporto. Il diritto da riscuotere è uguale a quello fissato nella tariffa consolare per il passaporto, (circolare n. 4 del 9 febbraio 1925).

XII. — Applicazione di marche. Caso in cui il funzionario consolare fosse sprovvisto.

Quando un funzionario consolare, all'atto di effettuare il visto, non avesse le marche corrispondenti da annullare, dovrà farlo constare nel passaporto o permesso di sbarco, facendo constare in pari tempo l'ammontare riscosso, in conformità di quanto dispone l'art. 290 del regolamento consolare.

Uguale comunicazione farà al Ministero delle Finanze, pel tramite di questo Dipartimento.

XIII. — Informazione del pubblico sui diritti da percepirsi e sulla qualità della moneta.

Gli Uffici consolari della Repubblica dovranno collocare in luogo ben visibile un avviso dal quale risulti la somma da esigersi per il visto del passaporto, fissandosi la cifra dell'importo in mo-

neta argentina oro, e l'equivalente in moneta del paese, secondo la fluttuazione del cambio.

Si ricorda che queste due somme debbono annotarsi tanto nel passaporto vistato, quanto nel giornale di cassa dell'ufficio consolare.

XIV. — Oggetto e scopo del visto consolare.

Il visto consolare non è una funzione meccanica per che la compie.

Il suo scopo è quello di un vero controllo sopra le condizioni personali e morali del passeggero, e perciò, anche se la sua documentazione sia formalmente regolare ma il funzionario consolare abbia ragione di non credere alla sua validità o abbia dubbi sulla moralità o su qualche altra circostanza grave, deve negare, nel primo caso, il visto ai documenti, e, nel secondo, effettuare le verifiche occorrenti : perciò si eviterà che penetri nel territorio della Repubblica un elemento non desiderato.

Al contrario, se la documentazione è deficiente e il passeggero presenta buone condizioni, il Console dovrà nei limiti del possibile appianare le difficoltà, procurando il suo imbarco per la Repubblica assumendosi la responsabilità conseguente.

Si vuole evitare con ciò l'introduzione nella Repubblica di persone che possono essere un elemento malsano o che in qualsiasi modo possano divenire un fattore di corruzione o che sotto qualsiasi ordine d'idee possano ritenersi in contrasto colle buone norme di ordine e di progresso.

XV. — Modo di firmare i visti e di applicare le marche.

I visti dei funzionari consolari debbono farsi con la firma dei medesimi, non accettandosi la firma in facsimile in nessuno dei documenti. Le marche dovranno applicarsi in modo che i valori in esse indicati siano visibili.

XVI. — Completamento dei certificati penali nello spazio di cinque anni. Loro spedizione nei diversi paesi e visti pertinenti.

Il funzionario consolare non potrà vistare i documenti che non siano stati rilasciati nella sua giurisdizione, e che non avessero il visto argentino del Console nella nazione che li ha rilasciati. Così per esempio, un passeggero che si è imbarcato in Germania o Inghilterra pel Brasile o l'Uruguay, non potrà imbarcarsi dal Brasile o dall'Uruguay per la Repubblica.

Tuttavia presenti un passaporto rilasciato dal Ministro o dal

Console Tedesco o inglese nel Brasile o nell'Uruguay, con un certificato giudiziario (paragrafo 5 del capitolo secondo di queste istruzioni) brasiliano o uruguaiano, attestante che nel tempo che ha risieduto colà non è incorso in condanne, e, inoltre, sempre che detto documento non sia di data anteriore ai cinque anni, un certificato delle autorità giudiziarie o di polizia del suo paese di origine (Germania o Inghilterra) — il quale, se non sia vistato dal funzionario consolare argentino in detto paese di origine, potrà esser vistato dal Ministro o Console tedesco o inglese nel Brasile o Uruguay — che attesti che non ha riportato condanne nel periodo anteriore alla sua entrata al Brasile o all'Uruguay, per il termine che completi i cinque anni regolamentari, in tal caso gli si potrà vistare la documentazione, fornendolo, inoltre, della scheda consolare, salvo le eccezioni espressamente stabilite in queste Istruzioni

XVII. — Stranieri residenti nei paesi limitrofi alla Repubblica.

I funzionari consolari argentini nelle nazioni limitrofe non visteranno, in nessun caso, documenti di stranieri che intendano emigrare nella Repubblica, se non hanno, per lo meno, *due anni* di comprovata residenza nella nazione in cui si trovano. In caso contrario, dovranno fornirsi sempre del permesso speciale della Direzione Generale d'Immigrazione o della Legazione o del Consolato Generale, avendo cura di aggiungere la fotografia nella forma già indicata.

XVIII. — Passeggeri in transito nella Repubblica Argentina.

Le persone che arrivino nella Repubblica in transito per un'altra nazione limitrofa, debbono trovarsi nelle medesime condizioni generali sia per i visti che per i documenti di quelle che vengono a stabilirsi nella Repubblica.

XIX. Quesiti sui visti e permessi di sbarco.

Ogni richiesta telegrafica che gli uffici consolari argentini rivolgano alla Direzione Generale d'Immigrazione, dovrà essere numerata, e le spese saranno a carico degli interessati, che dovranno pagare pure la risposta per un minimo di dieci parole; in caso contrario la risposta invece che per telegrafo sarà fatta mediante posta ordinaria.

XX. — Visti di firme di altri funzionari argentini.

I funzionari consolari argentini dovranno sempre vistare la firma di un altro funzionario consolare argentino, sotto la responsabilità di quello di cui si vista la firma. Questo obbligo si limita

al semplice visto, non significando l'esenzione di nessun altro requisito che fosse richiesto dai regolamenti, come per esempio nel caso dei certificati penali, in mancanza dei quali si procederà conformemente a quanto è disposto al capitolo 3° di queste istruzioni.

In caso di dubbio di qualsiasi genere, si procederà ugualmente al visto, informandone immediatamente il Ministero degli Affari Esteri e Culto.

XXI. — Persone alle quali è proibita l'entrata nella Repubblica.

I funzionari consolari non potranno vistare la « documentazione » delle persone la cui entrata nella Repubblica è proibita dall'art. 10 del Decreto 31 dicembre 1923 (circolare n. 212 gennaio 1924) che concerne le persone che :

a) presentino sintomi di affezione di tubercolosi, lebbra, tracoma, (in ogni qualsiasi stadio, di cicatrice o no) o soffrano di qualunque infermità cronica che diminuisca la capacità di lavoro ;

b) siano affette da demenza o alienazione mentale, in qualunque forma si manifesti, idiozia, imbecillità, epilessia, ecc. ;

c) abbiano un vizio organico congenito o acquisito, totale o parziale che renda inutile la persona o diminuisca in qualunque modo la sua capacità di lavoro, come per esempio l'essere cieco, muto, sordo, paralitico, rachitico, nano, monco o invalido di una gamba, o qualunque altro vizio o difetto che impedisca di essere considerato del tutto atto al lavoro ;

d) siano comprese nella categoria di immigrazione viziosa o inutile ;

e) si presume possano cadere a carico della pubblica beneficenza ;

f) siano donne sole con figli minori di 15 anni, salvo che posseggano un permesso speciale di sbarco rilasciato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione (vedere, inoltre, il capitolo II, paragrafo 9 di queste istruzioni).

g) Siano minori di 15 anni che viaggino senza genitori, e che non posseda il permesso di libero sbarco autorizzato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione. Tutti i minori di 15 anni che viaggino in compagnia dei loro genitori dovranno possedere l'atto di nascita (vedere inoltre l'inciso 8 del paragrafo secondo di queste istruzioni) ;

h) abbiano più di 60 anni sebbene abbiano già risieduto antecedentemente nel paese a meno che posseggano un permesso speciale di sbarco rilasciato dalla Direzione Generale d'Immigrazione (vedere inoltre il Cap. IX di queste istruzioni) ;

i) Manchino del passaporto, con fotografia, vistato da un

console nella nazione che lo ha rilasciato, e alla quale esse appartengono (vedere inoltre il capitolo V di queste istruzioni).

j) Mancare di un certificato giudiziario o di polizia che certifichi l'inesistenza di condanne penali per delitti comuni o contro l'ordine sociale *durante gli ultimi cinque anni*. Questo certificato deve essere rilasciato dalle autorità giudiziarie o di polizia della nazione a cui appartiene lo straniero, vistato da un console argentino accreditato nella medesima, (vedere inoltre il capitolo XVI di queste istruzioni);

k) siano clandestini;

l) abbiano come destinazione reale la Repubblica Argentina ed avere ottenuto visti nei consolati di altra nazionalità nella supposizione che si dirigano a porti di nazioni limitrofe.

XXII. — Penalità in caso d'infrazioni.

Poichè le compagnie di navigazione debbono accettare i passeggeri i cui documenti siano stati vistati dai funzionari consolari argentini, nel caso che sia provato che questi abbiano obbligato il capitano di una nave a trasportare una persona che non si trovi nelle condizioni generali o speciali di ammissibilità, i colpevoli incorreranno nella multa che sarebbe stata applicata al Capitano della nave.

(Fto) ANGELO GALLARDO.